COMUNE DI TRENTO

Area Tecnica e del territorio
Ufficio appalti
via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.30-12

Trento, 18 maggio 2017

Prot. n. C_L378/A080.01/_____/2017

BANDO DI GARA INTEGRALE
PROCEDURA APERTA

Si rende noto che per l'appalto dei **lavori relativi a "Area ex Michelin – Sottopassi alla ferrovia con strada di collegamento sull'area ex Aziende Agrarie – lotto 2 - sottopasso stradale e strada di collegamento sull'area ex Aziende Agrarie" – Opera 2963 -** è stata indetta **procedura aperta** ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.) da svolgersi mediante gara telematica ai sensi dell'art. 47 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Indizione gara:
- determinazione dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria n. 23/28 di data 14 aprile 2017;
- deliberazione della Giunta comunale n. 66 di data 10 aprile 2017.

Approvazione, finanziamento e variazione progetto esecutivo:
- deliberazione n. 337 di data 09.11.2009 della Giunta Comunale;
- determinazione dirigenziale del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria (allora Servizio Viabilità) n. 23/44 di data 09.12.2009;
- deliberazione n. 81 di data 27.04.2015 della Giunta Comunale;
- determinazione dirigenziale del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria n. 23/27 di data 11.05.2015;
- variante progettuale n. 5 approvata dal Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria con proprio atto in data 29 marzo 2017.

CIG n. 70813914B7
CUP D61B09000450004
GARA TELEMATICA N. 45405

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo, valutazione condotta dalla Commissione secondo le disposizioni dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

N.B.:

a) il Comune di Trento (Ufficio Appalti – Area Tecnica e del Territorio) si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato *Sistema (SAP-SRM)*;

b) per accedere al Sistema è necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegata **"Guida operativa – Gara telematica lavori – procedura aperta"** di seguito denominata **"Guida Operativa"** allegata al presente bando di gara (allegato 1);
- essere registrati a sistema secondo la procedura meglio descritta nella **"Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-**

procurement della Provincia Autonoma di Trento" allegata al presente bando di gara (allegato 2) e disponibile on-line al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf;

c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione secondo quanto specificato nel prosieguo del presente bando;

d) la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con **PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM** della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate.

ATTENZIONE

Si informano le Imprese che il bando di gara in versione integrale e tutti i suoi allegati sono disponibili anche sul sito internet http://www.comune.trento.it
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dagli offerenti sono caricate a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti sono inoltre pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet http://www.comune.trento.it
Si invitano pertanto sin d'ora gli offerenti a visionare costantemente detti siti.
Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo Sistema o PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante caricamento a Sistema e pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti caricate a sistema e pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.
Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 10 luglio 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate**, pena la non ammissibilità dell'offerta**.

Registrazione al sistema SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a sistema seguendo la procedura di registrazione disciplinata nella "**Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento"** allegata al presente bando (allegato n. 2) e disponibile online al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf, e utilizzando l'apposito modulo di **"Richiesta di registrazione al sistema Mercurio"** (allegato n. 3 al presente bando).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti,

almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a sistema.
A seguito della registrazione l'impresa riceve una e-mail con le credenziali di accesso da parte del gestore del sistema entro 5 giorni. **Pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta**.
Una volta acquisite le credenziali di accesso al sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. **Pertanto, le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la "Guida Operativa" sono caricati sul sistema SAP-SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP-SRM secondo quanto sopra previsto: gli stessi documenti sono pubblicati anche sul profilo committente dell'Amministrazione come sopra specificato.
Il presente bando di gara (**e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la "Guida Operativa") è disponibile sul sito www.comune.trento.it** o può essere richiesto (in formato cartaceo) al Comune di Trento - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata avviene entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell'Ufficio Appalti o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente bando i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "compresse". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Documentazione amministrativa da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

N.B.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente"** nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema devono essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.
Si precisa inoltre che al suddetto call center **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non è essere garantita l'assistenza.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il **giorno 25 LUGLIO 2017 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

N.B.
Responsabile del procedimento di gara: sig. Michele Rizzoli dell'Area Tecnica e del territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884684).
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti dell'Area Tecnica e del territorio) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio).

PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i **lavori relativi a "Area ex Michelin – Sottopassi alla ferrovia con strada di collegamento sull'area ex Aziende Agrarie – lotto 2 - sottopasso stradale e strada di collegamento sull'area ex Aziende Agrarie"**.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:
- demolizioni, rimozioni e scavi;
- formazioni di rilevati e massicciate;
- calcestruzzo e acciai per c.a.;
- micropali e fondazioni speciali;
- opere di abbassamento falda;
- infissione e traslazione del monolite ferroviario;
- sistema provvisorio di sostegno dei binari;
- pavimentazioni;
- reti idrauliche;
- impianto di illuminazione pubblica.

Importo complessivo di appalto: **euro 2.137.992,87** di cui **euro 73.115,84** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Classificazione dei lavori:

descrizione	categoria	importo

CATEGORIA PREVALENTE

Lavori stradali	**OG3**	**euro 1.863.396,25**
di cui per oneri di sicurezza		euro 54.609,50

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA

Armamento ferroviario	**OS29**	**euro 274.596,62**
di cui per oneri di sicurezza		euro 18.506,34

La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo e delle ulteriori parti del lavoro comprese in categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi valgono anche ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., agli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Si precisa che - a norma dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - il subappalto è consentito per un importo complessivo non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto dato dalla somma dell'offerta relativa ai lavori e degli oneri di sicurezza fissati dall'Amministrazione e sopra evidenziati.

I lavori rientranti nelle categorie diverse da quella prevalente (OS29) sono a scelta del concorrente subappaltabili o scorporabili per l'intero loro importo come risultante dall'offerta maggiorata degli oneri di sicurezza così come sopra evidenziati, fermo restando il limite del subappalto sopra descritto che si determina nel 30% dell'importo complessivo del contratto.

Fermo restando il limite del subappalto sopra descritto che si determina nel 30% dell'importo complessivo del contratto e che deriva dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è, inoltre, assoggettato a tutte le ulteriori condizioni previste dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m..

L'opera **è** suddivisa in lotti funzionali. La presente procedura ha ad oggetto esclusivamente i lavori compresi nel lotto 2 (sottopasso stradale e strada di collegamento sull'area ex Aziende Agrarie). Il lotto n. 1 – Sottopasso via Taramelli, è già stato realizzato.

Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo**.

Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni
Si precisa che a norma dell'art. 50 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. gli elaborati di progetto, il computo metrico estimativo e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. sono caricati a sistema (allegati sub n. 15 al presente bando).

Si precisa che presso il Servizio Opere di urbanizzazione primaria (via del Brennero, 312 – Top Center) sono depositati e in visione gli elaborati sopra descritti di progetto: a norma dell'art. 50 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato

con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. in caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso il predetto Servizio della Stazione appaltante.

Si rappresenta fin d'ora che il sopracitato computo metrico estimativo ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte delle imprese offerenti nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando.

PARAGRAFO II – TERMINI DI ESECUZIONE

A norma dell'art. 9.1 del Capitolato speciale d'appalto, i lavori dovranno essere eseguiti in 420 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

PARAGRAFO III - MODALITA' DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

L'opera è finanziata mediante mutuo assunto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. estinto ai sensi dell'art. 22 della L.P. 30.12.2014 n. 14 e della successiva deliberazione G.P. 4.5.2015 n. 708 e contributo L.P. 36/1993 ex investimenti minori.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo è di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è pari a trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il certificato di collaudo di cui all'art. 12.2 del Capitolato speciale d'appalto è redatto entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.
Il termine di pagamento della rata a saldo è pari a trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo.

PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m., anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m..

Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 36 comma 1 lettera e bis) della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.N.AC. (già A.V.C.P.) nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'A.N.AC. stessa).

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1 lett. d) ed e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

A norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. deve essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che deve essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. In difetto della presente indicazione o nel caso di irregolarità della stessa, in sede di gara si dispone di procedere mediante soccorso istruttorio nel rispetto di quanto indicato in seguito.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) della L.P. n. 26/1993 e s.m. sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale. Con particolare riguardo ai Consorzi stabili di cui all'art. 36, comma 1 lettera c), della L.P. n. 26/1993 e s.m. si precisa che, a norma dell'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. è, inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

A norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA E MOTIVI DI ESCLUSIONE

A norma del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG3** (così come descritta nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) **per classifica non inferiore alla IV (quarta)** (così come descritta nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m. **comprensiva** dell'attestazione del possesso da parte dell'Impresa della certificazione del sistema di qualità ossia del documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che, a norma dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., sono ammesse alla gara, oltre alle Imprese singole in possesso del requisito relativo alla categoria prevalente come sopra descritto, anche le Imprese singole in possesso del

requisito medesimo relativo alla categoria prevalente e alle ulteriori categorie diverse dalla prevalente per i singoli importi.

A norma degli artt. 36, comma 1 lett. d), e 37 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s. m. e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sono altresì ammesse a partecipare alla gara le **Associazioni temporanee di imprese** che prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (oppure si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto) ad una di esse, qualificata capogruppo, in possesso dei requisiti sopra descritti con le seguenti ed ulteriori precisazioni:

1. **le associazioni temporanee di tipo "orizzontale"** costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente rilasciata da un organismo di attestazione (SOA).
   Si precisa che, a norma dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. l'impresa capogruppo deve possedere il requisito in parola nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara. In ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all'importo a base d'appalto. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara;

2. **le associazioni temporanee di tipo "verticale"** costituite fra imprese in possesso della qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) suddivisa come di seguito: l'impresa capogruppo deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG3 per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente medesima, mentre le Imprese mandanti devono possedere la qualificazione nelle categorie scorporate OS29 per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nelle medesime categorie. A norma dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti, sono posseduti dall'Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. A norma dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori compresi nella categoria prevalente o nelle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione secondo quanto indicato al punto 1) del presente paragrafo.

Si ricorda, a norma dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
- nel caso di imprese raggruppate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale il beneficio dell'aumento del quinto non è invocabile dall'impresa capogruppo per la dimostrazione del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (40% dell'importo dei lavori).

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese c.d. "minori" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.: le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., possono associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste

ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Sono, infine, ammessi a presentare offerta i **Consorzi di cooperative** nonché i **Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. alle condizioni ivi fissate**.

I motivi di esclusione sono definiti nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede:

Articolo 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”>>.

Si ricorda, inoltre, che:
- a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti

delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

A norma dell'art. 34 comma 6 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 66 commi 6 e 7 del del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per le **imprese straniere** aventi sede in uno Stato della CE l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro Paesi.

PARAGRAFO V
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le Imprese interessate, una volta registrate a sistema SAP-SRM, devono caricare a sistema:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al successivo capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Amministrativo");**
- **l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo capitolo 3 punto A1 della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Tecnico");**
- **l'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo capitolo 3 punto B1 della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Economico");**

ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema SAP-SRM secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa"

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 LUGLIO 2017

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 48 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il suo mancato rispetto comporta l'**esclusione dalla gara** a norma delle disposizioni appena citate e dell'art. 57 del medesimo regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Si precisa che il sistema **non accetta** la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine e **non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dal sistema**.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta economica, i concorrenti devono:

1. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutta la documentazione descritta nel capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmata digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";
2. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA TECNICA come descritti nel capitolo 3 punto A1 della Sezione I del paragrafo VI** nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmati**

digitalmente da classificare nella categoria **"Allegato tecnico"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";

3. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA ECONOMICA come descritti nel capitolo 3 punto B1 della Sezione I del paragrafo VI (e il documento** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo) nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmati digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato Economico"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

SEZIONE I

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Per essere ammessi alla gara le Imprese interessate devono caricare a sistema quanto di seguito indicato:

- la documentazione indicata al capitolo 2 "Documentazione Amministrativa" del presente paragrafo;
- la documentazione indicata nel capitolo 3 e costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate) con la precisazione che le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono indicate nel seguito, redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro)**

prodotto in originale o in copia autenticata firmata digitalmente con estensione .pdf.p7m e caricato a sistema come "Allegato Amministrativo".

N.B. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972
La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.
Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo", presente nella cartella compressa denominata "documentazione da caricare a sistema" - Allegato 12.
A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema, tra gli "Allegati economici" della gara telematica.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta.

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, **tutta** la documentazione indicata nel presente capitolo e caricata a sistema – **a pena di esclusione** – come "Allegato Amministrativo".

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta deve essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. *(eventuale)* FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea *non ancora costituita)*

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. c della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. e della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, comma 1 lett. e della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

C.1 l**'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.**

OPPURE

C.1 di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
1. qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le cond*anne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*

2. *per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;*

3. *ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">>;*

4. qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

5. ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, *il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".*

N.B.
In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto prescritto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. A pena di esclusione
Tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente deve essere caricata a sistema firmata digitalmente con estensione .pdf.p7m e classificata nella categoria "Allegato amministrativo", come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Si riportano di seguito:
- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il

quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) participare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certtificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

D.1 il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, riportante la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

Si precisa che:
la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, possono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta,

sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.
I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante deve far riferimento alle categorie comprese nei lavori possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

E.1 A norma dell'art. 45 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in gara;

E.1 bis) a norma dell'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., **che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m.**

E.2 che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con

deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

N.B.
Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti
1. Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.
2. Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.
3. Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

N.B.:
in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 14 della L.P. n. 2/2016 e s.m. vale per tutte le Imprese raggruppate.

N.B.
A pena di esclusione:
- in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al n. 1 del presente capitolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- per ogni tipo di Consorzio ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa devono rendere la dichiarazione di cui al n. 1 numeri C.1 e E.2 del presente capitolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui al n. 1 del presente capitolo deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, comma 1 lett. e, della L.P n. 26/1993 e s.m.) la dichiarazione di cui al n. 1 del presente capitolo deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C e D utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **Linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016)**.
In tal caso deve essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui ai punti E.1, E.1 bis e E.2 (limitatamente alla parte relativa alla conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento) della lettera E del presente paragrafo.

In ogni caso il DGUE e la dichiarazione allegata devono essere firmati digitalmente e caricati a sistema come "allegato Amministrativo".

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il **fac-simile allegato sotto il n. 4 al presente bando**.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)** allegato sotto il n. 5 al presente bando.
In tal ultimo caso è preciso **obbligo** dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita **dichiarazione integrativa** con riferimento ai contenuti di cui alla lettera E del presente paragrafo.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.:
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. ___";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 del presente capitolo siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad un'integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve

essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del concorrente caricare a sistema idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore con estensione .pdf.p7m e caricato a sistema come "**Allegato Amministrativo**" in luogo della dichiarazione richiesta.

2. GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve caricare a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", il documento, **sottoscritto dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale**, comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**: la cauzione copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 31, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza) e quindi pari **ad euro 42.759,00**.
Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
<<L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. (…) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (...)>>.

N.B.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si invitano gli offerenti a presentare apposita dichiarazione (firmata digitalmente e caricata a sistema come "Allegato amministrativo") che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

In applicazione della disposizione normativa citata al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa carichi a sistema come "Allegato Amministrativo" e firmato digitalmente (con estensione .pdf.p7m) le certificazioni sopra descritte che danno diritto alle riduzioni.

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire mediante cauzione:

A. tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo"). In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere ciascuna firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo": ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. Solo al buon esito dell'operazione, la cauzione stessa è ritenuta costituita. **In caso di costituzione del deposito in contanti deve essere caricata a sistema classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo", la dichiarazione, sottoscritta da un soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, di assunzione dell'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante;**

B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante: la relativa ricevuta deve essere (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo"). I**n tal caso deve essere deve essere caricata a sistema classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo", la dichiarazione, sottoscritta da un soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, di l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta dell'offerente e qualora questi risulti aggiudicatario, una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante.**

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire mediante fidejussione.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.NA.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o

l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione - allegato 6): tale dichiarazione deve essere caricata a sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", e deve essere **sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale.**

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Si ricorda che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27

settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.
N.B.
In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:
1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione – ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel facsimile di dichiarazione di cui al presente paragrafo allegato 4 al presente bando);
2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.
Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

L'impresa deve caricare a sistema **in formato .pdf e firmata digitalmente** dal legale rappresentante o suo procuratore, **con estensione .p7m.**, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" **la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo** di **euro 140,00** a favore dell'A.N.AC. - deliberazione A.N.AC. n. 1377 del 21.12.2016 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: **http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione**.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG oggetto della presente gara** indicato in apertura del presente bando. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione**:**

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e caricare a sistema come sopra precisato, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere caricato a sistema come sopra precisato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il versamento del contributo ad A.N.AC. è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo che provvede anche a firmarlo digitalmente e a caricarlo a sistema secondo le prescrizioni dettate dal medesimo punto (è comunque accettato anche il pagamento effettuato e caricato a sistema da uno dei componenti del raggruppamento).

4. **PATTO DI INTEGRITÀ:** l'impresa deve caricare a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" il PATTO DI INTEGRITÀ caricato a sistema da parte dell'Amministrazione **all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente"** nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema" (allegato al presente bando sotto il n. 7).

La firma del documento predetto, avviene come un qualsiasi altro documento, quindi, riepilogando:
- si seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ" in formato .pdf;
- si attiva la funzione del software di firma digitale che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si inserisce a sistema il file così firmato nella categoria "Allegato amministrativo".

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il **PATTO DI INTEGRITA'** deve essere sottoscritto digitalmente da **ciascuna** delle Imprese partecipanti secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ" in formato .pdf;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:
- riceve il file "PATTO DI INTEGRITÀ" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;

- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m da caricare nella categoria "Allegato amministrativo" deve contenere la firma dell'impresa capogruppo con l'aggiunta della/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file PDF, con i relativi certificati di sottoscrizione.

A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:

- **la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;**
- **la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del documento "PATTO DI INTEGRITÀ", con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;**
- **l'integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.**

5) **PASSOE (di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. - ora A.N.AC.)**: l'impresa deve caricare a sistema **in formato .pdf e firmato digitalmente** dal legale rappresentante o suo procuratore, **con estensione .p7m.**, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo" il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio il "**PASSOE**" deve essere caricato a sistema da ciascuna delle imprese raggruppate e dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti punti del presente paragrafo, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara

oggetto del presente bando;

- che l'offerta *(se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale")* determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.)* determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto d'appalto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma del presente bando) tale indicazione deve avere anche riguardo alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..

B) **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare, classificandola nella categoria "**Allegato Amministrativo**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui alla Guida Operativa per l'Impresa.

N.B.

Fermo quanto stabilito al capitolo 4 del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- **anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al numero 1 lettere A, B, C, D ed E e/o**
- **della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 3) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 4)**
- **dell'ulteriore documentazione prevista dal presente paragrafo ove dovuta**

comporta l'esclusione dalla gara

a norma degli artt. 24 e 31 della L.P. n. 2/2016, dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 84 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 36, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.V.C.P. di data 21 dicembre 2016.

CAPITOLO 3 – OFFERTA

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica. **Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

L'art. 7 bis, comma 4 lettera a), della L.P. n. 26/1993 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore e caricata a sistema come "Allegato Tecnico") contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso**.
In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.
In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Rimane fermo che, a norma dell'art. 7 bis, comma 4 lettera a), della L.P. n. 26/1993 e s.m, l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in

giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

A1) OFFERTA TECNICA

La documentazione costituente l'offerta tecnica e descritta nel prosieguo deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Tecnico".

Ciascun concorrente deve presentare secondo le modalità sopra descritte **l'offerta tecnica** consistente nella proposta in ordine al lavoro in gara redatta secondo le modalità indicate nel documento "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato al presente bando sotto il n. 8.

L'offerente deve presentare la documentazione richiesta dall'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".
Tale documentazione **deve essere firmata digitalmente** (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore e – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche da tecnico abilitato) con estensione **.pdf.p7m e caricata a sistema e deve essere classificata nella categoria "Allegato tecnico",** come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il sistema SAP-SRM sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti (ferma la sottoscrizione – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche di tecnico abilitato).
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 C.C. non ancora costituito, i suddetti documenti devono essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sui file costituenti l'offerta economica (ferma la sottoscrizione – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche di tecnico abilitato).

L'errata classificazione dei documenti sopra citati costituisce causa di non ammissibilità.

N.B.
L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'**esclusione dalla gara** in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

La documentazione descritta nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" deve essere redatta in carta legale o resa legale: per le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo si rinvia a quanto precisato nel capitolo 1

Sezione I del presente paragrafo.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

B1) OFFERTA ECONOMICA

1. MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo (si tratta di file pdf – soggetto ad imposta di bollo) denominato **"Lista delle lavorazioni e forniture"**, ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m. secondo le modalità di seguito specificate. **Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara** e deve essere compilato secondo le seguenti modalità:

- l'offerente deve inserire unicamente il **prezzo unitario offerto in cifre per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro, **compilando il campo "Prezzo unitario (in cifre)"**.

Automaticamente, il file di cui sopra:
- **compila il campo relativo al "Prezzo unitario (in lettere)"** (corrispondente a quello in cifre inserito dall'offerente);
- **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dalla Stazione appaltante (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel **campo "Importo totale"**;
- **calcola il** "**Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza**", derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, espresso in cifre ed in lettere;
- **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, che risulta espressa **in cifre ed in lettere** in calce alla lista delle lavorazioni e forniture. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, (indicata in calce all'offerta) viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

Si precisa che:
- **le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis, della L.p. 26/1993 e s.m.;**
- **l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante.**

In esito a tale verifica l'Impresa è tenuta a:

a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all'interno del modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dalla Stazione Appaltante. Una volta inserita la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il modulo .pdf calcola automaticamente il prodotto dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Impresa e il prezzo complessivo offerto;

b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'inserimento di nuove voci si esegue cliccando sul flag "Aggiungi voci a corpo" posizionato in calce alla "Lista delle lavorazioni e forniture" e inserendo: codice (eventuale) e, A PENA DI ESCLUSIONE, categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità e prezzo unitario. Una volta inserita la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il modulo .pdf calcola automaticamente il prodotto dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Impresa e il prezzo complessivo offerto.

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

N.B.:
Ai sensi dell'art. 59, comma 8, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. quanto previsto nell'offerta tecnica è a totale carico dell'aggiudicatario ed è compreso e compensato nelle voci del modulo offerta cui l'offerta tecnica si riferisce o è collegata. Pertanto l'offerente NON deve inserire nuove voci, ma solo il prezzo comprensivo della miglioria risultante dall'offerta tecnica in corrispondenza della voce a cui l'offerta tecnica si riferisce o è collegata.

Una volta compilato, il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" deve essere **salvato e firmato digitalmente**. La firma di questo documento .pdf, avviene come un qualsiasi altro documento, quindi, riepilogando:

- si seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP e che è stato compilato con le modalità sopra indicate da parte dell'Impresa;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si inserisce a sistema il file così firmato a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", può essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", deve essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Lista delle lavorazioni e forniture" secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP e che è stato

compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:
- riceve il file "Lista delle lavorazioni e forniture" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m allegato all'offerta deve contenere:
- il modulo PDF debitamente compilato dal concorrente, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del RUP, con il relativo certificato di sottoscrizione;
- la firma dell'impresa invitata con l'aggiunta, nel caso l'Impresa stessa partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese, della/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file PDF debitamente compilato, con i relativi certificati di sottoscrizione.

N.B.
Comporta l'esclusione automatica dell'offerta (esclusa ogni regolarizzazione):
- **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;**
- **la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo, con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari;**
- **la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate.**

1.A) N.B.: RELAZIONE

Si ricorda quanto previsto nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" ove in merito al fascicolo A3 si precisa:

<<Si ricorda che nel caso in cui l'offerente proponga una riduzione del termine complessivo dell'intervento, l'offerente ha l'obbligo di precisare le misure di mitigazione dei rischi interferenziali dovuti alla sovrapposizione delle lavorazioni.
La mancata indicazione delle misure di mitigazione comporta l'esclusione dalla gara.
*Si precisa che l'offerente in questo caso – **nel contesto dell'Offerta Economica** – deve prevedere una relazione che quantifichi i costi relativi alle predette misure di mitigazione dei rischi interferenziali o giustifichi l'eventuale conferma dei costi originali.*
La mancanza della predetta relazione comporta l'esclusione dalla gara.
Rimane fermo che gli eventuali oneri aggiuntivi devono trovare ristoro nell'ambito dell'importo complessivo posto a base di gara senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione: in caso contrario l'offerta economica è ritenuta in aumento e quindi esclusa dalla gara.>>

In adempimento alla prescrizione sopra riportata ove ricorra il caso **- a pena di esclusione -** deve essere caricata a sistema – classificandola come "Allegato economico" - una relazione con i contenuti sopra indicati firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o, in caso di ATI non ancora costituita dai legali rappresentatati di tutte le imprese aderenti la costituenda ATI.

1.B) N.B.: COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE

Il concorrente deve indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell'art. 58.29, comma 10, della L.P. n. 26/1993 e s.m. presentando apposita dichiarazione (soggetta ad imposta di bollo e redatta compilando il modello Allegato n. 9 al presente bando), che deve, **a pena di esclusione**, essere firmato digitalmente (dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o in caso di ATI non ancora costituita dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese aderenti la costituenda ATI) e caricato a sistema classificandolo come "Allegato economico."
Comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL'OFFERTA la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale.**

1.C) DOCUMENTO DI SINTESI

N.B.
Una volta compilato il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, **il totale offerto**, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" - *Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza*" - **deve essere riportato nell'apposita sezione del sistema telematico** con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "elaborare offerta";
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione *"Dati posizione*";
- entrare nel dettaglio dell'unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero "1" o sulla lente d'ingrandimento;
- inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.2.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell'apposito campo *"Importo a valore*". L'importo ivi inserito genera automaticamente il ribasso percentuale che è visualizzato sul **DOCUMENTO DI SINTESI** dell'offerta che **deve essere anch'esso firmato digitalmente**.

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che deve coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo della Lista delle lavorazioni e forniture.

- **procedere nell'elaborazione dell'offerta (Documento di sintesi dell'offerta) come indicato nella Guida Operativa.**

Il ribasso percentuale risultante dal documento "Lista delle lavorazioni e forniture" è fisso ed invariabile. Pertanto in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", prevale quest'ultimo.

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta da parte di un'impresa singola si rinvia a quanto specificato nella Guida Operativa.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il documento di sintesi dell'offerta può essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il **documento di sintesi dell'offerta**, da caricare a sistema, deve essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** seguendo le consuete modalità di apposizione della firma digitale e precisamente:

Impresa capogruppo:
- carica a sistema tutta la documentazione richiesta;
- scarica il documento di sintesi dell'offerta;
- salva il documento di sintesi sul proprio PC o altro supporto informatico;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file relativo al documento di sintesi dell'offerta precedentemente salvato;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:
- riceve il file relativo al documento di sintesi dell'offerta da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file relativo all'offerta, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

N.B.
Si raccomanda di porre attenzione nel selezionare sempre il file con estensione .pdf.p7m.

Quando il documento di sintesi dell'offerta è stato firmato digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito, deve ritornare in possesso dell'impresa capogruppo che provvede a caricarlo a sistema con le modalità previste nella Guida Operativa.

La mancanza e le irregolarità eventualmente presenti nel documento di sintesi non sono causa di esclusione, né di richiesta di regolarizzazione.

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m. **non sono ammesse offerte in aumento**.

2. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Assieme ai documenti sopra indicati deve essere caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", **l'eventuale dichiarazione di subappalto (di cui all'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.),** soggetta all'imposta di bollo e resa **secondo le modalità** indicate nel seguito.

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo i lavori o le parti di opere o le lavorazioni comprese nei lavori oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione (il relativo modello è allegato al presente bando sub n. 13) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, da caricare a sistema classificandola nella categoria "**Allegato economico**" secondo quanto di seguito precisato.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in

raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa può rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Tale **DICHIARAZIONE** deve contenere, a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'indicazione:

a) **delle lavorazioni o lavori o parti di opera** che si intendono subappaltare o affidare in cottimo comprensivo **della categoria di appartenenza così come indicata nel presente bando**;

b) **del relativo importo**, oggetto di subappalto, **quale si desume dall'offerta presentata e al lordo degli oneri per la sicurezza con la specificazione della categoria di appartenenza così come indicata nel presente bando;**

c) **dell'importo complessivo di tutte le lavorazioni oggetto di subappalto** appartenenti **a ciascuna delle categorie indicate**;
OPPURE
l'espressa dichiarazione che:
- **l'importo complessivo di tutte le lavorazioni oggetto di subappalto è inferiore al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto pari alla somma dell'importo complessivo offerto per tutte le lavorazioni comprese nell'appalto e degli oneri di sicurezza stanziati dall'Amministrazione.**

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto del limite di seguito specificato:

- tutte le lavorazioni comprese nell'affidamento possono formare oggetto di subappalto fermo restando – a norma dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 – la quota di lavorazioni complessivamente subappaltate non può superare il limite massimo del 30% dell'importo complessivo offerto relativo a tutti i lavori compresi nell'appalto maggiorato degli oneri di sicurezza complessivi fissati dall'Amministrazione.

Si precisa sin d'ora che in caso di presentazione di una dichiarazione che preveda l'affidamento in subappalto di lavorazioni per un importo superiore al limite massimo fissato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (ossia superiore al 30% dell'importo complessivo offerto relativo a tutti i lavori compresi nell'appalto maggiorato degli oneri di sicurezza complessivi fissati dall'Amministrazione) essa è considerata valida sino al limite massimo fissato e non sono in ogni caso autorizzati i subappalti eccedenti tale limite.

CAPITOLO 4 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti e/o elementi di cui al capitolo 2 del presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la Commissione sospende la seduta e procede a:
- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta,

la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – numero 1 capitolo 2 (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- in merito alla documentazione da produrre da parte delle Imprese in concordato in continuità (e altre procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal capitolo 2 da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
  N.B.
  Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;
- incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato nel capitolo 2;
- in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato -: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione (assicurativa o bancaria) da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della

dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione digitale della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancato caricamento a sistema della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (firmata digitalmente) nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito al contributo ad A.N.AC. di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
  N.B.
  Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;

D) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione digitalmente del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

N.B.
Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.
Non è ammessa regolarizzazione della dichiarazione di subappalto.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.

PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, la Commissione prevista dall'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dichiara aperti i lavori.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte: la determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I componenti della Commissione diversi dal Presidente sono individuati dal Presidente della Commissione stessa e nominati con apposita determinazione dirigenziale del Presidente stesso. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m..

Subito dopo la Commissione verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori e, quindi, procede a:

a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'"**Allegato Amministrativo**" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
b) a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione invita (dando eventualmente mandato in tal senso al Responsabile del procedimento) il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata;
b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"**Allegato tecnico**" e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta (le buste telematiche contenenti i documenti classificati come "Allegato economico" e contenenti anche le offerte economiche non vengono aperti sino alla successiva seduta pubblica celebrata a conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione).

I lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti costituenti l'offerta tecnica presentati da ciascuna delle Imprese ammesse per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

L'assegnazione dei punteggi ad opera della Commissione avviene fuori sistema secondo quanto indicato nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

La Commissione procede inizialmente a verificare che l'offerta tecnica presenti i requisiti minimi previsti dal presente bando, dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati progettuali.

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o

matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 38 del citato regolamento per la disciplina dei contratti in considerazione della complessità della valutazione condotta, la Commissione si riserva la facoltà di convocare le Imprese offerenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC anche tramite sistema: in tale comunicazione sono indicati, oltre al giorno ora e luogo della riunione, l'impresa interessata ed i chiarimenti alla stessa richiesti. I chiarimenti forniti dall'Impresa interessata sono assunti a verbale dalla Commissione a chiarimento dell'offerta presentata dall'impresa stessa sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che è illustrato (dando lettura dei punteggi assegnati) nella successiva seduta pubblica. Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC trasmesso anche mediante sistema. E' in facoltà della Commissione stabilire pubblicamente nel corso della precedente seduta di gara la data e l'ora di prosecuzione delle operazioni di gara in una nuova seduta pubblica (a conclusione delle operazioni condotte in seduta riservata), eventualmente anche nel medesimo giorno in cui si svolge la precedente seduta pubblica o in un giorno successivo: in tal caso la convocazione della nuova seduta pubblica di gara si intende compiuta direttamente dalla Commissione in seduta pubblica e non è ripetuta tramite specifica comunicazione scritta.

Successivamente, nella nuova seduta pubblica, la Commissione procede all'apertura delle buste telematiche contenenti i documenti classificati come "Allegato economico", a verificare la documentazione negli stessi contenuta disponendo l'esclusione (nel caso in cui ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando) o l'ammissione alla gara.

Contemporaneamente viene data lettura dell'offerta economica presentata dalle singole Imprese.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

La Commissione procede alle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate, assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Attribuito il punteggio all'offerta economica la Commissione procede alla redazione della graduatoria provvisoria sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente ottenuto sommando il punteggio assegnato all'offerta tecnica con il punteggio assegnato all'offerta economica.

Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'offerente da collocare al primo posto in

graduatoria provvisoria.

A norma dell'art. 62 comma 3 lettera e) del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. la Commissione dichiara chiusa la seduta di gara e trasmette le offerte al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento che dispone la valutazione della congruità delle stesse ai sensi dell'art. 63 comma 8 del medesimo regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede, a norma dell'art. 63 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ad instaurare il contraddittorio con l'Impresa e, quindi, a richiedere per iscritto le spiegazioni dell'offerta assegnando agli offerenti un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere: il contraddittorio in parola si svolge fuori sistema.

A norma dell'art. 64 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Struttura dell'Amministrazione competente alla gestione del contratto o di altri uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante. Può, inoltre, ove lo ritenga necessario procedere alla nomina della Commissione di cui all'art. 64 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.: in tal caso tutti gli adempimenti che seguono sono svolti dalla predetta Commissione.

Le **SPIEGAZIONI DELL'OFFERTA** devono essere redatte nel rispetto del **documento denominato "Valutazione offerte anomale"** (allegato n. 10) che costituisce riferimento obbligatorio per la valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata. **Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità che la giustificazione dei prezzi offerti avvenga mediante la presentazione delle ANALISI DEI PREZZI.** L'analisi (in carta libera) è richiesta per tutte le voci che concorrono a formare l'importo complessivo offerto e per gli altri elementi di valutazione dell'offerta previsti dal presente paragrafo. **L'analisi dei prezzi deve essere redatta secondo il "Modello guida per analisi dei prezzi"** compreso nel documento **allegato n. 10 al presente bando**). Tali analisi devono evidenziare gli elementi costitutivi dell'offerta (costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, costi della sicurezza, spese generali e utile, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata).
Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto per l'esecuzione dei lavori in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore. Le giustificazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'offerente nella quantificazione del costo del lavoro deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'offerente e valutate come corrette da parte

dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'offerente appaltatrice non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse spiegazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse spiegazioni in relazione agli oneri di sicurezza e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione di anomalia la Stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere dettagliatamente indicati nelle analisi dei prezzi presentate, risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni offerte e coerenti con quanto indicato in offerta.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e qualora tali spiegazioni non siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere ulteriori chiarimenti.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse (quindi non congrue) le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Inoltre <u>sono esclusi dalla gara</u> gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica di congruità la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa è ritenuta non congrua, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la decima, nel rispetto delle previsioni sopra riportate.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatto apposito verbale del quale è data illustrazione nella successiva seduta pubblica di gara.

Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante messaggio di PEC anche attraverso il sistema.

Nella nuova seduta pubblica, la Commissione comunica gli esiti della valutazione condotta dando illustrazione del verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette la Commissione procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo, i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

La Commissione ha la facoltà di non aggiudicare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 2/2016 e s.m., nonché le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. (per quanto compatibili con le disposizioni provinciali richiamate) nonché le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

A norma dell'art. 61 comma 9 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante procede alla verifica dei

conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari scritti in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

N.B.
Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando di gara, la Commissione può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione digitale o di altri elementi essenziali ovvero nei casi in cui, secondo le circostanze concrete, si debba ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione del contratto non subisca pregiudizio.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate la Commissione procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà della Commissione (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSoe, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016, a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dalla Commissione o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'esclusione dalla gara (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso la Commissione o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo IV del presente bando.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dalla Commissione in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora risultante da sole dichiarazioni, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio)della documentazione di seguito descritta.

a) Attestazione rilasciata da un organismo di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. comprovante la qualificazione per la categoria e la classifica previsti nel presente bando. Tale attestazione sarà acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'ANAC (con la cui interrogazione si provvederà anche a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare) oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la S.O.A. rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiederà all'Impresa **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione l'indicazione della S.O.A. rilasciante. Nel caso in cui per la qualificazione nella categoria e nella classifica previsti nel presente bando fosse richiesta l'attestazione del possesso da parte dell'Impresa del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tale certificazione sarà acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'ANAC oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la Società rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiederà la presentazione della certificazione medesima direttamente all'Impresa la quale dovrà presentarla **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.

b) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
   - al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
   - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
   - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
   - agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
   - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
   - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
   - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
   - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
   - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa;
   - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
   - in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
   - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del

presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;

- in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.
Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.

d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.

f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
   - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
   - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
   - (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.

g) La comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m. la comunicazione antimafia è sostituita dall'iscrizione dell'Impresa nella c.d. "*white list*" così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m. che, pertanto, è richiesta all'impresa nel rispetto delle disposizioni citate.

h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.

i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

Si precisa che l'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 66, comma 5, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto potrà richiedere la collaborazione dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m.:

- per l'impresa aggiudicataria: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza: l'Amministrazione incamera la cauzione provvisoria nel caso in alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, l'Amministrazione verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità sopra descritte. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione provvede alla segnalazione del fatto ad A.N.AC.
Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

N.B.
Ai sensi dell'art. 84 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può procedere – a campione – alla verifica della sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA comunicando le eventuali irregolarità riscontrate ad ANAC che procede secondo quanto stabilito nel citato art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12. del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della CEE le verifiche suddette sono condotte a norma dell'art. 66 commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.: l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o

richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'art. 22 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che la mancata presentazione del PASSOE da parte dell'aggiudicatario (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del Responsabile delle verifiche o del RUP) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione all'offerente che segue in graduatoria con facoltà per l'Amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria presentata e chiedere il risarcimento di ogni maggior danno subito. L'Amministrazione procede, inoltre, alla segnalazione del fatto all'ANAC.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria deve far pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.

1) **Entro 10 giorni** dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso

di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto già precisato al capitolo 2 del paragrafo VI del presente bando: a tal fine è necessario che l'Impresa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta o dall'attestazione di qualificazione S.O.A pubblicata sul sito dell'A.N.AC. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato "Cauzione definitiva" (allegato n. 11) caricato a sistema dell'Amministrazione unitamente al presente bando. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. L'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

2) **Prima della stipula del contratto**: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. **11 maggio 1991 n. 187**. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante** la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno

antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).
In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

3) **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** dell'anticipo delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

4) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:** a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa appaltatrice **è obbligata** a stipulare le seguenti **POLIZZE ASSICURATIVE** ed a consegnarne copia all'Amministrazione:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 2.737.992,87 così suddivisa: a) euro 2.137.992,87 per danni all'opera oggetto del presente bando (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione che comporterà l'indicazione della somma assicurata in misura pari all'importo contrattuale); b) euro 500.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; c) euro 100.000,00 per demolizione e sgombero;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che, a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. deve essere almeno pari a euro 500.000,00.

A norma dell'art. 84 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
A norma dell'art. 217 comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"), fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alla disciplina speciale dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., nonché alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 devono essere adeguati alle normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare all'Amministrazione unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.P.R. n. 123/2004 e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole

espresse:

- tutti i riferimenti alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. devono intendersi sostituiti con le corrispondenti disposizioni disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., della L.P. n. 26/1993 e s.m. e della L.P. n. 2/2016 e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ogni qualvolta la normativa statale non è applicabile nell'ordinamento provinciale;
- in deroga all'art. 2, comma 1 lettera b), dello Schema tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti di progetti approvati secondo la disciplina dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e, pertanto, assoggettati a verifica ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 39 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e nel rispetto delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 217 comma 6 del medesimo regolamento;
- ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema tipo si intende riferito al "collaudo";
- a norma dell'art. 26 comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la validità della polizza cessa decorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini fissati dall'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione Appaltante;
- a norma dell'art. 84 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. la polizza deve prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "Esecutore dei lavori" devono intendersi tutti i soggetti indicati nell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "Responsabile del procedimento" si intende il Dirigente responsabile della gestione del contratto cui sono assegnate le funzioni del responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "stazione appaltante o committente" devono intendersi tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

Secondo quanto stabilito nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'Appalto ed a norma dell'art. 12 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004 le coperture assicurative di cui sopra devono comprendere:

- i danni a cose dovute a vibrazioni (art. 12 lettera j dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lettera l dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
- i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lettera m dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004).

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le ulteriori indicazioni contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'appalto ove non in contrasto con le disposizioni del presente bando.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'appalto comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile ad una condotta dell'Impresa aggiudicataria che se connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

5) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 45 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. il responsabile del procedimento per la Stazione appaltante e il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria devono concordemente dare atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. A tal fine l'Impresa aggiudicataria – nella persona del suo legale rappresentante - ha l'obbligo di presentarsi sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora alla stessa comunicati (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) dal Dirigente della competente Struttura della Stazione appaltante che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti il giorno fissato nel luogo di esecuzione dei lavori, l'Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile ad una condotta dell'Impresa aggiudicataria che se connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

6) Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto o del suo oggetto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiederà all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima.
In caso di raggruppamento devono essere prodotti per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio devono essere prodotti dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

7) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula)**: a norma dell'art. 40 bis **e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare** il **PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. **Nel**

caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di **30 giorni**, decorso inutilmente il quale **la Stazione appaltante procederà ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che se derivante da condotta connotata da dolo o colpa grave comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede** alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti. In tal caso la Stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in graduatoria. **A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano**.
In caso di raggruppamento deve essere redatto congiuntamente dall'Impresa capogruppo e da ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere redatto congiuntamente dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

N.B.
Il predetto POS costituisce allegato al contratto d'appalto, pertanto lo stesso deve essere consegnato in ogni caso **prima della stipula del contratto**. In difetto e previa diffida l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che la mancata stipula del contratto derivi da fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

8) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula)**: a norma **dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s. m.**, l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante, **la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.,** nonché **una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa,** distinto per qualifica, **corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili** e da una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'inadempimento al presente obbligo da parte dell'appaltatore impedisce la consegna dei lavori: pertanto l'Amministrazione procede **ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che se derivante da condotta connotata da dolo o colpa grave comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede** alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

9) **Prima della stipula del contratto**: **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art.102 del regolamento di attuazione della

L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. (il quale stabilisce che l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta).
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

10) **In caso di raggruppamento**. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa da ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento con la quale le stesse identificano l'Impresa che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
In caso di Consorzio. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa dal Consorzio con la quale indica l'Impresa consorziata (esecutrice dei lavori) che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.

11) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese** non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:

11.1) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale" ovvero che l'offerta determina la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e la responsabilità limitata all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza delle imprese mandanti trattandosi di raggruppamenti di tipo "verticale" (se ammesse a norma del presente bando);
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto d'appalto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma del presente bando) tale indicazione deve avere riguardo anche alla

categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;

- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..

11.2) la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara.

12) **Prima della stipula del contratto**: a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

13) **Prima della stipula del contratto (e comunque prima della consegna dei lavori nel caso in cui la stessa avvenga nelle more della stipula a norma dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m.)**: a norma dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa deve presentare alla Stazione appaltante il programma esecutivo dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma di progetto, al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione appaltante e nel pieno rispetto della documentazione prodotta in sede di offerta tecnica, riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori deve essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, deve tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

N.B.
Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma la facoltà per l'Amministrazione di affidare i lavori all'impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi di presentazione della documentazione prevista dal presente capitolo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'esclusione dalla procedura:

- **l'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti previsti dal presente bando e richiesti a pena di esclusione (fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio);**
- **l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni classificate nella categoria "Allegato amministrativo" e/o nella documentazione classificata come "Allegato tecnico".**

A) Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando e di presentazione delle offerte). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.

C) Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 40 bis comma 3 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta della Stazione appaltante. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 40

bis comma 4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

D) Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 40 bis comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

E) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

F) Ai sensi dell'art. 36, comma 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lettera e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dei soggetti di cui all'art. 36 comma 1, lettera f), della L.P. n. 26/1993 e s.m. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

G) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'avvio del contratto può avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (o, nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m., accertamento dell'iscrizione – o della presentazione della relativa istanza - dell'Impresa nelle c.d. "white lists" così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.) e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nel presente bando. In caso di avvio immediato dell'esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta. Rimane fermo il rispetto dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

H) Ai sensi dell'art. 58.8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. o di recesso dal contratto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

I) Ai sensi dell'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Fermo quanto sopra esposto si precisa che a norma del citato art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. e secondo quanto eventualmente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento. A norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva di valutare le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione sulla base del prezziario PAT solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

L) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. Si applicano le disposizioni in materia di accordo bonario di cui al disposto dell'art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.

M) L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 47/2014. In particolare:
1) tutte le lavorazioni comprese nell'appalto possono essere subappaltate fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto dato dalla somma dell'importo complessivo offerto per tutti i lavori compresi nell'affidamento e degli oneri per la sicurezza evidenziati dalla Stazione appaltante.
A norma dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta (o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto di affidamento) i lavori o le parti di opere o le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici,

l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dall'art. 34, comma 2, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 euro);
5) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per i contratti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m. si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 53, della medesima L. n. 190/2012 e s.m.;
6) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto;
7) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.
A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto l'affidatario deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.
A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 in caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nella dichiarazione di cui al punto 1 sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.
A norma dell'art. 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 l'Impresa appaltatrice deve

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questa disposizione.
A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, della L.P. n. 2/2016 pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.
A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.
Quanto esposto nel presente punto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Si precisa sin d'ora che la Stazione appaltante non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione dei lavori.
L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. A norma dell'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016 è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'Impresa appaltatrice deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/l 2011 e s.m.
A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.
A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016, il costo complessivo del personale per le

lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.
A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel capitolato speciale d'appalto: in caso contrario la Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto.
L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 42, comma 6 e 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. in materia di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere e di trasmissione di documentazione alla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata.
A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il contratto di subappalto richiama espressamente il citato art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:
a) durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;
b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l'appaltatore comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;
c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa ai lavori eseguiti;
d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, se richieste dagli atti di gara le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;
e) la Stazione appaltante effettua il pagamento a favore del subappaltatore.
In caso di inerzia dell'appaltatore, la Stazione appaltatore invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista alle precedenti lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione appaltante procede ai sensi delle precedenti lettere d) ed

e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.
A norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. in base al quale il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature, necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie:
a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
e) OS 18-B – componenti per facciate continue.
In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. non è ammesso il subaffidamento della posa in opera dell'intera lavorazione oggetto di subappalto, per le categorie sopra indicate.
Nei casi sopra indicati il subappaltatore consegna alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, la comunicazione di cui all'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016, relativa ai subcontratti oggetto dei commi che precedono: a norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. in tali casi il subappaltatore per la posa in opera ed il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia.
In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. rimane impregiudicata la responsabilità del subappaltatore relativamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle strutture, impianti o opere speciali realizzati con l'apporto del subaffidatario ai sensi di quanto sopra esposto.
Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

N) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

O) Fatto salvo quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché- per quanto compatibili – del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m." e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (per quanto ancora in vigore).

P) A norma dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), **PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA** redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie

proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. A norma dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Q) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato nel presente bando la non accettazione dei termini di verifica (emissione del certificato di pagamento del SAL e/o di effettuazione del collaudo tecnico amministrativo) e di pagamento stabiliti nel presente bando. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni.

R) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".

S) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di

Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

T) Il presente bando è stato approvato dal Dirigente dell'Area tecnica e del Territorio con proprio atto di data 15 maggio 2017 ed è stato pubblicato a norma dell'art. 27 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. sul profilo committente dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi di ANAC, sul sito Servizio Contratti pubblici, sul sito di APAC.

U) **AVVALIMENTO**: si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto di seguito specificato.
Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:
«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».
Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:
«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».
Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

V) Il responsabile unico del procedimento di realizzazione dell'opera in oggetto è il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria.

Z) Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto compreso nel progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura costituirà parte integrante del contratto di appalto.

Il Dirigente del Servizio
Opere di urbanizzazione primaria
ing. Bruno Delaiti
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio arch. Ennio Dandrea	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Sonia Pinamonti	Il responsabile del procedimento sig. Michele Rizzoli

ALLEGATI:

Allegato n. 1: "Guida operativa – Gara telematica lavori – procedura aperta";
Allegato n. 2: "Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento";
Allegato n. 3: Modulo di richiesta di registrazione al sistema Mercurio;
Allegato n. 4: Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2, sezione I, paragrafo VI;
Allegato n. 5: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);
Allegato n. 6: Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Allegato n. 7: Patto di integrità;
Allegato n. 8: Documento "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa";
Allegato n. 9: Fac-simile di dichiarazione indicante gli oneri di sicurezza aziendale;
Allegato n. 10: Valutazione offerte anomale;
Allegato n. 11: Modalità di costituzione della cauzione definitiva;
Allegato n. 12: Documento per l'assolvimento dell'imposta di bollo;
Allegato n. 13: Fac-simile dichiarazione di subappalto;
Allegato n. 14: **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016;
Allegato n. 15: Elaborati progettuali;
Allegato n. 16: file "Lista delle lavorazioni".

N.B. Gli allegati non sono disponibili in altri formati

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

Da caricare a sistema come Allegato amministrativo

- Dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2, sezione I, paragrafo VI – in carta libera (allegato n. 4);
  oppure: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) - in carta libera (allegato n. 5) debitamente integrata;
- Patto di integrità (allegato n. 7) – in carta libera;
- Garanzia provvisoria – in carta legale (utilizzare l'apposito modello) se fideiussione bancaria. La garanzia provvisoria deve essere completata dall'Allegato n. 6: dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di

impegnare validamente il soggetto fideiussore (da caricare a sistema come Allegato amministrativo) – in carta libera;
- Contributo a favore dell'ANAC;
- PASSOE;
- (eventuale) documentazione da presentare in caso di raggruppamenti già costituiti;
- (eventuale) documentazione da presentare in caso di Imprese che hanno in corso una trasformazione.

Da caricare a sistema come Allegato tecnico

- Offerta tecnica redatta secondo le modalità indicate nel Documento "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 8) – in carta legale (utilizzare l'apposito modello) n. 1 contrassegno ogni 4 pagine.

Da caricare a sistema come Allegato economico

- Offerta economica: lista delle lavorazioni e forniture su file fornito dall'Amministrazione (allegato n. 16) – in carta legale n. 1 contrassegno ogni 4 pagine (utilizzare l'apposito modello);
- relazione di cui al punto 1.B del capitolo 3, Sezione I, Paragrafo VI – in carta legale (utilizzare l'apposito modello);
- Dichiarazione indicante gli oneri di sicurezza aziendale (allegato n. 9) - in carta legale (utilizzare l'apposito modello);
- Documento per l'assolvimento dell'imposta di bollo (allegato n. 12);
- (eventuale) Dichiarazione di subappalto (allegato n. 13) – in carte legale (utilizzare l'apposito modello);
- Documento di sintesi – in carta legale (utilizzare l'apposito modello).

Tutti i documenti sopra indicati caricati a sistema vanno firmati digitalmente.
Rimane fermo tutto quanto specificatamente previsto nel bando di gara.